

**ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE AGLI ATTI DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE DEL
COMUNE – PIENA ACCESSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 43, COMMA 2 DEL D.LGS.
N. 267 DEL 2000**

Alla ... S.p.A. ...

PEC: ...

OGGETTO: Accesso del consigliere comunale.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della ... S.p.a., società in house del Comune di ... , in merito ad una istanza di accesso ad essa rivolta da un consigliere comunale.

Tale società si occupa, tra l'altro, della gestione delle procedure per il rilascio dei permessi di sosta e in tale ambito ha rilasciato diversi "permessi speciali" a favore di Enti, Istituzioni, Polizia e Forze Armate e società che svolgono servizi di pubblico interesse.

Proprio in merito a tali permessi speciali un Consigliere comunale ha avanzato istanza di accesso chiedendo, in primis, informazioni sugli enti che ne avessero fatta richiesta e successivamente l'indicazione dei dati vettura, nonché dei nominativi e dei datori di lavoro dei soggetti a cui tali permessi sono stati rilasciati.

Proprio in ordine all'ostensibilità dei predetti nominativi e dati, e sulla relativa modalità d'accesso, la ... S.p.a., in persona dell'amministratore unico, richiede il parere della Commissione la quale osserva quanto segue.

Occorre intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Al consigliere comunale, in ragione del particolare *munus* dallo stesso espletato, viene pertanto riconosciuto un diritto dai confini più ampi che incontra come unico limite che esso sia esercitato "in

modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanzarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Tale diritto di accesso non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, permane, però, l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata: tali “cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Con riferimento specifico al caso oggetto di richiesta di parere la Commissione ritiene, pertanto, ostensibili tutti i documenti e i dati richiesti direttamente dalla S.p.A., se stabilmente detenuti da quest'ultima. Tali informazioni potrebbero essere, eventualmente, escluse dall'accesso per espressa previsione di una norma regolamentare in tal senso, con riferimento alla necessità di tutela della sicurezza o della riservatezza. Tale circostanza, non nota alla scrivente Commissione, potrebbe pertanto configurarsi quale unico eventuale limite all'accesso de quo.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 7 febbraio 2017)